Senato del Regno

N.° 2.

Comitato segreto

Seduta del 2. Aprile 1870.

Presidenza del Presidente Casati.

Apertasi la seduta alle ore 3 pom. si dà lettura del processo verbale dell'ultima conferenza segreta che è approvato senza osservazioni.

Il Presidente dichiara che l'oggetto della conferenza è quello di sentire la lettura e lo sviluppo dei tre progetti di legge depositati sul banco della Presidenza dai Senatori Vacca, Musio e Conforti. Restituisce al Senatore Vacca il suo progetto pel Riordinamento dell'organico Giudiziario invitandolo a darne lettura.

Il Sen. Musio fa presente che esso da due anni pubblicò un progetto di legge per un nuovo riordinamento Giudiziario del quale diede comunicazione al Sen.re Vacca pregandolo del suo parere. Sperava che gli avrebbe manifestato la sua opinione, e sentì con sua sorpresa dallo stesso Sen.re Vacca com'egli avesse presentato sullo stesso argomento un suo progetto.

Dice il perchè non presentò egli al Senato il suo progetto di legge pubblicato a stampa.

L'ex Ministro De Filippo presentò alla Camera nell'Aprile 1868 un progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle diverse Provincie del Regno, che portava alcuni modificazioni all'organico Giudiziario, e ai Codici di procedura. Di questo progetto fu cominciata la discussione nell'altro ramo del Parlamento, nella quale il relatore Panattoni sollevò la gran questione della Cassazione e della 3ª Istanza.

La iniziativa presa dall'ex Ministro De Filippo e la discussione incominciata alla Camera sul nuovo progetto ministeriale di modificazioni all'organico giudiziario lo trattennero dal presentare al Senato il suo progetto, non potendo farsi la discussione in Senato di un progetto per iniziativa di un Senatore quando sullo stesso argomento pende nell'altro ramo del Parlamento una discussione su un altro progetto di iniziativa o del Ministero o di un Deputato.

Dice che questo fu sempre il sistema in simili casi seguito dal Senato, e ricorda che nel 1858 esso presentò un progetto su un argomento intorno al quale era già stato presentato un progetto dal Commendatore Sineo nell'altro ramo del Parlamento, e quando fu sul punto di darne lettura,

sorse il Senatore Gallina, uomo di grande autorità in Senato, e disse che non potevano discutersi nello stesso tempo due progetti sullo stesso tema nei due rami del Parlamento, e che era assolutamente necessario sopraseder dalla lettura e dalla discussione del progetto iniziato nel Senato sinoacchè fosse terminata la discussione incominciata nell'altro ramo del Parlamento. Anche presentemente furono presentati nell'altro ramo del Parlamento progetti di modificazioni all'Ordinamento Giudiziario, e sino a che non si conosce l'esito che avranno nell'altro ramo del Parlamento i presentati progetti, il Senato non può occuparsi di alcun progetto nuovo sullo stesso argomento. Osserva inoltre che esso e Vacca presentarono e depositarono al Banco della Presidenza i loro progetti lo stesso giorno, e quando esso insistesse nel suo progetto, con tutto il diritto potrebbe invocare la precedenza e come più vecchio di età e Senatore più anziano; ma che ad ogni modo per quei riguardi di che si devono reciprocamente i due rami del Parlamento, non insiste e dichiara di ritirare il suo progetto che gli viene restituito dal Segretario Chiesi.

Il Presidente fa osservare che nell'attuale conferenza non si tratta di fare una discussione sul merito del progetto Vacca, ma semplicemente di vedere se debba o no essere autorizzata la lettura in pubblica seduta.

Vacca dichiara di lasciare andare la questione di delicatezza sollevata da Musio. Protesta solo non essere lecito ad alcuno mettere in dubbio la sua lealtà.

La questione dopo le osservazioni del Sen.re Musio è posta in questi termini: si può autorizzare la lettura del progetto iniziato in Senato dopo che il Ministro presentò alla Camera un progetto di modificazioni all'Ordinamento Giudiziario? Ma ora il Senato ignora quali siano gli intendimenti del Ministro su questa materia. Vacca non intende discutere oggi il progetto, e si limita a chiedere che ne sia autorizzata la lettura in pubblica seduta, e allora sarà presente il Ministro Guardasigilli, che spiegherà le sue intenzioni.

Musio per un fatto personale. Protesta che non mai intese colle sue parole di mettere in dubbio la lealtà del Senatore Vacca; se avesse potuto immaginare che le sue parole potessero far nascere questo sospetto, dichiara

che non l'avrebbe mai profferite, perchè la lealtà del Senatore Vacca non è discutibile.

Sen.re Vacca ringrazia Musiò della fatta dichiarazione, e insiste perchè il Senato voglia permettergli la lettura del suo progetto, offrendosi dopo di dare quegli schiarimenti che il Senato reputerà necessarj.

Il Senato interpellato dal Presidente consente che il Sen.re Vacca dia lettura del suo progetto.

Il Sen.re Vacca dà lettura del suo progetto che si compone di undici articoli.

Datane lettura, dà ragione con brevi parole dello stesso progetto, che mira a tre scopi: 1°. Ordinare un buon sistema di vigilanza sui funzionari dell'Ordine Giudiziario. 2°. provvedere con più serie ed efficaci garanzie alla inamovibilità della magistratura e alla sua indipendenza; 3°. Determinare e formular meglio il duplice ordine di relazioni del Ministero Pubblico e col Potere Esecutivo e colla legge, della quale è il legittimo rappresentante.

Quanto al 1°, il principio della sorveglianza ha la sua radice nel Regio Decreto 6. Dicembre 1865 sull'Ordinamento Giudiziario, il quale attribuisce

il diritto di sorveglianza alla Corte di Cassazione su tutte le Corti di Appello e su tutti i Tribunali e le Preture, ad ogni Corte d'appello sui Tribunali e sulle Preture del suo distretto, e ad ogni Tribunale civile e correzionale sulle Preture e sui Conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale. Questo diritto di Sorveglianza stabilito nell'Ordinamento Giudiziario in fatto è un diritto effimero. Le disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario rimangono lettera morta. La Cassazione non è mai o quasi mai consultata quando si tratta di promuovere magistrati. Il Ministro in fatto consulta soltanto i capi delle Corti d'appello, cioè il Primo Presidente e il Procuratore Generale, alle cui proposte si attiene. E quando nelle loro proposte il Primo Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale non vanno d'accordo, il Ministro per lo più si attiene a quella del Procuratore Generale, trattandosi di un funzionario che è agente del Potere Esecutivo. E da ciò deriva che le sorti della magistratura sono in balia degli arbitrj ministeriali e quindi della burocrazia.

Bisogna rimediare a questo gravissimo inconveniente.

Importa che i meriti e i demeriti dei magistrati siano giudicati dai loro atti, ed è perciò necessario ordinare e stabilire una seria ed efficace sorveglianza sulla magistratura. A questo scopo si otterrebbe colla istituzione di un Consiglio Superiore dell' Amministrazione giudiziaria. Nè questo sistema è nuovo, e può ravvisarsi una proposta troppo ardita, giacchè in atto funziona anche oggidì con ottimo successo un Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ai fianchi del Ministro di quel ramo, e così pure vi ha un Consiglio Superiore avente lo stesso uffizio e le stesse attribuzioni nel Ministero dei Lavori Pubblici. I grandi interessi morali e sociali che si legano alla amministrazione della giustizia ed alla magistratura non possono essere lasciati a discrezione dell' arbitrio burocratico, e domandano la garanzia della istituzione di simil genere a fianco del Ministro guardasigilli.
Quando siano chiamati a far parte del Consiglio Superiore magistrati rivestiti dei più eminenti uffizj, a cui non può non stare a cuore il decoro della magistratura, la nuova istituzione sarà riverita ed autorevole.
È questo in sostanza il concetto della prima parte.

Quanto alla seconda parte, importa assicurar meglio l'inamovibilità e l'indipendenza della magistratura, la quale

non è bastevolmente garantita colla larga disposizione dell'art. 199. dell'attuale Ordinamento giudiziario, che accorda facoltà al potere esecutivo di trasmutare i magistrati inamovibili da una corte o da un Tribunale ad altra corte o tribunale per l'utilità del servizio. Il Vacca invoca un autorevole precedente quello dell'art. 9 della legge Sarda del 9 Maggio 1851 il quale stabiliva che quando per qualsiasi circostanza un giudice inamovibile non poteva più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiutava di essere traslocato, poteva il Magistrato di Cassazione dichiarare che vi era luogo alla di lui traslocazione.

La solenne declaratoria della Corte di Cassazione è una garanzia pel magistrato inamovibile che lo salva dall'abuso che può fare il potere esecutivo della facoltà lasciatagli dal citato art 199 dell'attuale ordinamento Giudiziario, e così rimettendo in vigore la citata disposizione della legge Sarda del 9. Maggio 1851 il privilegio della inamovibilità dei magistrati, sanzionato dallo Statuto, rimane più efficacemente assicurato. Possono però verificarsi speciali e straordinarie circostanze in cui l'urgenza dei bisogni della giustizia domandi l'immediato traslocamento di un magistrato inamovibile, e in questo caso si

potrà prescindere dalla solenne declarato-
ria della Corte di Cassazione, ma il
Ministro avrà obbligo di provocare una
deliberazione motivata del Consiglio
dei Ministri. A questo modo, mentre
si dà al Ministro il modo di provvedere
alla urgenza dei bisogni della giustizia,
viene posto un freno ai possibili arbi-
trj col temperamento dell'intervento del
Consiglio dei Ministri e colla motivata
deliberazione che giustifichi il perchè fu
adottato il provvedimento della trasloca
zione.

Quanto all'ultima parte, il Ministero
Pubblico contro del quale si sono oggi sol-
levate molte critiche e diffidenze, ha due
divise, l'una di Agente del Potere Esecu-
tivo, l'altra di rappresentante della legge
e dell'ordine sociale. E il Pubblico Mi-
nistero in quanto in lui si personifica
l'alta missione della rappresentanza della
legge e dell'ordine sociale, ha una pie-
nissima libertà d'azione, e sciolto da ogni
vincolo col Governo alla sola legge ubbidi-
sce, dalla sola legge prende norma, della
quale è il legittimo rappresentante.
Questo doppio carattere, onde è rivestito
il Pubblico Ministero non è strettamente
espresso nell'art. 129. dell'Ordinamento
Giudiziario, che qualifica semplicemente
il Pubblico Ministero come rappresentan
te del Potere esecutivo presso l'autorità
Giudiziaria, e lo pone sotto la direzione

del Ministro della Giustizia. Si direbbe, stando alla disposizione di quest' articolo, che il Pubblico Ministero, non è altro che un mandatario del Potere Esecutivo. Ma ciò nasce il discredito in cui è caduta la guerra che gli si move. È opportuno quindi, anzi è urgentissimo mettere in risalto la duplice qualità e funzione del Pubblico Ministero di Agente e mandatario del Potere Esecutivo e di rappresentante la legge e l'ordine sociale.

Un altro vizio che questa istituzione del Pubblico Ministero quale fu ordinata nell' attuale Ordinamento Giudiziario è il carattere di amovibilità che gli fu impresso, che gli crea una posizione nè stabile, nè indipendente, nè dignitosa. Ma se da una parte la condizione dell' amovibilità toglie ogni garanzia d' indipendenza al Pubblico Ministero, che è perciò riguardato come un docile istrumento del Potere esecutivo, dall' altra non pare opportuno e prudente partito l' adottare il principio dell' assoluta inamovibilità rispetto al Pubblico Ministero, in quanto che la scelta degli Agenti del Pubblico Ministero implica una questione di fiducia ed attitudine. La legge organica Napoletana del 1817 offrirà la migliore soluzione di questo problema.

Per le sanzioni di quella legge le funzioni del Pubblico Ministero costituivano una missione temporanea e revocabile ad arbitrio del Ministro Guardasigilli, ma il funzionario a cui era tolta la temporanea missione, non cessava di essere Magistrato e trovava il suo posto nella magistratura giudicante con grado e stipendio rispondente a quello che abbandonava. Ed è questo il sistema che venne proposto nel progetto di legge siccome il più adatto a tutelare la dignità ed indipendenza del Pubblico Ministero.

Confida il proponente che colle divisate riforme potrà ottenersi un miglior assetto dell'Ordinamento giudiziario, la necessaria indipendenza del Potere Giudiziario e la ripristinata pubblica fiducia nella imparziale giustizia.

Il Senatore Musio prega entrare nel merito del progetto di legge proposto dal Senatore Vacca, ripete non essere decoroso al decoro del Senato dare in pubblica seduta lettura di un progetto di legge già iniziato nell'altro ramo del Parlamento, e inutile perchè il Presidente voglia interrogare il Senato sulla questione pregiudiziale da lui sollevata.

Il Senatore De Falco riconosce la gravità delle osservazioni fatte dal Senatore Musio, ma d'altra parte osserva che

il progetto presentato dal Ministero nell'altro ramo del Parlamento propone alcune modificazioni all'attuale ordinamento Giudiziario, laddove il progetto Vacca ha uno scopo speciale e ben determinato. Il Progetto Vacca ad altro non mira che ad ordinare una regolare vigilanza nella Magistratura, ad assicurarne con maggiori garanzie l'inamovibilità, e finalmente a rialzare e nobilitare l'alto ufficio del Pubblico Ministero. Col progetto Vacca nessuna delle riforme e modificazioni al vigente Ordinamento Giudiziario proposte nel progetto presentato dal Ministero alla Camera elettiva, rimane pregiudicata; Si permetta la lettura del progetto Vacca in pubblica seduta e allora il Ministro Guardasigilli manifesterà le sue intenzioni al Senato. Pare al Senatore De Falco che le disposizioni del progetto Vacca abbiano tale importanza da meritare di essere prese nella più seria considerazione.

Il Sen.re Musio risponde che quando viene presentata una legge su un dato argomento avanti uno dei rami del Parlamento, il campo è vasto e non se ne possono circoscrivere i limiti. Il progetto iniziato dal Ministero nella Camera elettiva, è sempre una legge sull'Ordinamento Giudiziario, e non si possono e non si devono nel Senato anticipare discussioni su questioni

che si riferiscono alla materia sulla quale si aggira il progetto già presentato nell'altro ramo del Parlamento. Insiste perchè siano rispettati i precedenti del Senato già da lui invocati.

Il Sen.re Vigliani si associa alle considerazioni fatte dal Sen.re De Falco ed aggiunge che la materia di una legge giudiziaria è molto vasta, e tanto che in molti paesi vi hanno più leggi separate e distinte sull'Ordinamento giudiziario. Il progetto Vacca è una legge speciale su determinati punti sostanziali dell'Ordinamento Giudiziario, ed è totalmente diversa da quella che fu presentata dal Ministero nell'altro ramo del Parlamento, la quale ha principalmente uno scopo finanziario e ad altro non mira che ad ottenere una qualche economia a sgravio del bilancio dello Stato. Finalmente il Sen.re Vigliani fa le sue riserve quanto al merito delle disposizioni del progetto Vacca credendo intanto che se ne possa autorizzare la lettura in pubblica seduta, cui dichiara di associarsi il Sen.re Conforti.

Domanda il Sen.re Cecchi che prima di porsi a voto la questione principale che forma il soggetto della discussione e sulla quale fa alcune riserve si ponga in votazione la questione pregiudiziale opposta dal Sen.re Musio.

Risponde il Sen.re Chiesi che nella presente discussione le due questioni si confondono e la questione principale assorbe la pregiudiziale.

Legge quindi l'Art.o 70. del Regolamento nel quale è stabilito che dopo letta e sviluppata la proposta dall'autore, la conferenza intraprende sull'immediatamente o rimanda ad altra seduta segreta la discussione sulla convenienza ed opportunità di autorizzarne la lettura in pubblica seduta. Soggiunge che la questione pregiudiziale proposta dal Sen.re Mirri è anch'essa sulla convenienza di accordare la lettura, parendo sconveniente che abbiasi in pubblica seduta a dar lettura di un progetto già iniziato sullo stesso argomento nell'altro ramo del Parlamento. Ma perchè è evidente che aggirandosi sulla convenienza di accordare la lettura in pubblica seduta del progetto Sacchi le due questioni pregiudiziale e principale non si possono scindere, e deve procedersi ad una sola votazione sulla detta convenienza sulla quale unicamente deve decidere il Senato. E pertanto il Sen.re Chiesi si oppone alla divisione delle due questioni.

Il Sen.re Poggi vorrebbe che rimanesse ben constatato se il Senato è di parere che non possa farsi in pubblica seduta la lettura di un progetto sovra

materia sulla quale fu iniziato un pro-
getto di legge nell'altro ramo del Parla-
mento, e per questa ragione appoggia
la proposta Cecchi per la divisione
della questione pregiudiziale dalla prin-
cipale.

Il Sen.re Cecchi non insiste sulla do-
manda divisione delle due questioni,
e dichiara che per parte sua crede che il
Senato abbia il diritto d'iniziativa di un
progetto di legge, nonostante che sullo
stesso argomento ne sia già stato inizia-
to un altro all'altro ramo del Parla-
mento. Egli però rivolgerebbe preghie-
ra al Sen.re Vacca perchè voglia limi-
tare il suo progetto alla seconda e terza
parte omettendo la prima la quale ha
per iscopo di ordinare una più effica
ce sorveglianza sulla magistratura:
Purtroppo soggiunge in questi tempi
la magistratura è fatta segno ad in-
giuste accuse e diffidenze; quando
i Tribunali Correzionali profferiscono
una Sentenza di condanna si osa
dire nelle pubbliche piazze che i giu-
dici si mostrarono severi per essere
deferenti e ligi al Potere Esecutivo,
e se profferiscono una Sentenza assolu-
toria non si ha difficoltà di affer-
mare che lo fecero per vaghezza di po-
polarità. Insomma la magistratura
è fatta segno a maligne interpretazioni
sia che condanni, sia che assolva.
Il sistema di vigilanza proposto

dal Sen.re Vacca nella prima parte farà una pessima impressione nel pubblico in danno della magistratura, e servirà ad avvalorare e crescere i maligni sospetti e le diffidenze che oggi malauguratamente si nutrissano contro la medesima. I sospetti e le diffidenze contro la magistratura si crederanno giustificati quando si vedrà che il Senato ha sentito il bisogno di rinforzare con più efficaci cautele la sorveglianza sulla Magistratura. Il perchè sottopone queste sue osservazioni alla prudenza del Sen.re Vacca pregandolo a voler limitare il suo progetto alla seconda e terza parte soltanto.

Il Sen.re Vacca annuendo alle considerazioni esposte dal Sen.re Tecchio dichiara di limitare il suo progetto alla seconda e terza parte sopprimendone la prima, per ora.

Il Sen.re De Falco si associerebbe alla proposta Tecchio ove il sistema di vigilanza dovesse rigenerare i sospetti da lui temuti. Ma soggiunge che il sistema di vigilanza formulato nella prima parte del progetto non ha altro scopo che di migliorare i metodi e le norme direttive della scelta e del graduale avanzamento dei funzionari dell'Ordine Giudiziario. La prima parte anzi provvede all'interesse dei magistrati i cui meriti

2

e demeriti si vogliono giudicati dai loro stessi atti, e mira a sottrarre la magistratura dagli arbitrii del Potere Esecutivo e dalla Burocrazia. Esso quindi non può rimanersi dall'esprimere il dispiacere che il Sen.re Vacca per aderire alla preghiera del Sen.re Cecchio abbia consentito di sopprimere la prima parte del suo progetto. Se la parola vigilanza potesse mai cagione di ingenerare i sospetti, di cui si preoccupa il Sen.re Cecchio si potrebbe cambiare il nome mantenendo la sostanza del sistema ordinato nella prima parte del progetto.

Il Sen.re Cecchio ammette che la proposta Vacca per se non conduce alle conseguenze, di cui esso si preoccupa, ma teme che il pubblico possa trarre da questa prima parte argomento per confermare i sospetti, da cui disgraziatamente sono in questi tempi colpiti e offesi i magistrati. Desidera che la magistratura sia rispettabile e rispettata e perciò ringrazia il Sen: Vacca di avere accolta con tanta compiacenza la sua preghiera.

Essendo esaurita la discussione sul progetto Vacca il Presidente dichiara che si procederà alla votazione dopo che il Sen.re Conforti avrà data lettura del suo progetto, e restituendo allo stesso Sen.re Conforti il presentato progetto lo invita a darne lettura.

Il Sen.re Comforti dà lettura del suo progetto di legge contenente disposizioni relative alle Sentenze dei Conciliatori; indi tessendo brevemente la storia del suo progetto, dice che questo progetto fu iniziato nell'altro ramo del Parlamento dal Deputato Catucci, preso in considerazione nella tornata del 9. Aprile 1867, adottato dalla Camera elettiva il 30. Giugno 1868, e comunicato al Senato nella tornata del 1. Luglio successivo. L'Ufficio Centrale del Senato nominò a relatore di questo progetto il Sen.re Langilli, che ne presentò la relazione il 24. Novembre 1868, ed avendo lo stesso Senatore Langilli nella pubblica discussione di questo progetto presentati diversi emendamenti ed aggiunte, il progetto stesso fu rimandato alla stessa Commissione pel relativo studio. Ma essendosi ritirato dalla Commissione il Sen.re Langilli, fu a lui sostituito il proponente, che essendo stato dall'Ufficio Centrale nominato relatore in luogo e vece del Langilli ne presentò la relazione al Senato il 26. Aprile 1869.

Il progetto di cui il Sen.re Comforti ha dato lettura è il medesimo che si legge nell'ultima relazione del proponente già pubblicata a stampa e che porta la data del 26 Aprile 1869, e riepilogando in brevi parole le ragioni che lo giustificano addotte nella stessa Relazione, e confida che il Senato vorrà alla unanimità approvarne la lettura in pubblica seduta.

Il Sen.re Vigliani è dolente di dovere rompere quella unanimità di voti, del la quale si è mostrato tanto fiducioso il Sen.re Conforti, e non può rimanersi dal dichiarare che esso non può dare voto favorevole alla dimandata autorizzazione. Si astiene dall entrare in osservazioni di merito contro il presentato progetto, riservandole pel tempo in cui se ne farà la discussione in pubblica seduta, se pure dal Senato ne sarà autorizzata la pubblica lettura, ma ad ogni modo non può tacere che il presentato progetto è la demolizione di una delle parti più belle del Codice di Procedura, tanto celebrato, come affermò il Sen. Vacca in una pubblica seduta, da eminenti giureconsulti stranieri.

La materia, che forma il soggetto del presentato progetto, non è cosa nuova, e fu ampiamente discussa nel seno di quelle autorevoli Commissioni che compilarono il Codice di Procedura civile, tre Ministri Napoletani, Pisanelli, Vacca e Cortese, rispettarono le disposizioni relative ai Conciliatori contenute nel Codice di Procedura Civile, e confida che il Senato non vorrà concorrere col suo voto all opera di demolizione del Codice di Procedura Civile, a cui mira il presentato progetto. Del resto

le riforme proposte nel progetto che estendono la competenza dei Conciliatori, alle controversie che nascono nella esecuzione delle loro Sentenze e dei Processi Verbali getterebbero in un difficile ginepraio gli stessi Conciliatori, e sono un desiderio non già delle popolazioni Napoletane, ma di bene dei messi e Segretari comunali che vi hanno interesse! Quelli che dimandano la presentata riforma del sistema dei Conciliatori sanzionata dal Codice di procedura Civile e invocano l'abrogazione del sistema Napoletano, sono persone interessate e speculatori mossi dalla speranza del guadagno. E in fatti nelle altre Provincie, dove non vi hanno persone interessate in questa riforma nessuno ha mai pensato a domandare le riforme che si contengono nel presentato progetto. Esso perciò si oppone alla autorizzazione chiesta dal Sig.r Comparato e voterà contro la medesima.

Il Sig.r Miraglia si rallegra, e si compiace grandemente degli elogi fatti dal Sig.r Vigliani al Codice di Procedura Civ. Allorchè un tal Codice fu pubblicato si disse da taluni che le porte della giustizia sarebbero state chiuse, e invece dopo la pubblicazione del detto Codice le porte della giustizia si spalancarono. Il Codice di procedura ammise la benefica istituzione dei

2

Conciliatorj, che fece per lungo corso
di anni ottima prova nelle Provincie
Napoletane, ma restringendo entro
limiti troppo angusti la competenza
dei Conciliatori, fece in questa parte
un opera monca ed imperfetta, ed
impedì il pieno conseguimento di
quei vantaggi e benefiej che da que-
sta benefica istituzione possono ripro-
mettersi. Se è monca e imperfetta
la istituzione dei Conciliatori quale
fu ordinata nel Cod. di Proced. civile,
il Senato non deve ritirarsi dall'ac-
gliere il progetto Conforti che ne è
il compimento.

Il Sen.re Conforti aggiunge alcune osser-
vazioni in risposta alle obiezioni del
Sen.re Vigliani, ed osserva che col suo
progetto non è allargata la competen-
za dei Conciliatori quanto al valore,
e che i Giudizi di esecuzione, ai
quali viene estesa la loro giurisdizio-
ne non riguardano che l'esecuzione
sui mobili.

Il Sen.re Vecchio non si oppone al
la autorizzazione chiesta dal Sen.re
Conforti, ma non può astenersi
dal sottoporre alla savieza del Senato
una considerazione: Gli attuali Usciri
avrebbero grave danno e perdita
non indifferente, quando venisse
adottato il progetto Conforti, i quali
ricorrerebbero certamente allo Stato
per essere in qualche modo ristorati

del patito danno. Il Senato deve pensare seriamente a questa circostanza per non esporre lo Stato a molestie e al pericolo di dover dare risarcimenti.

Termenata la discussione il Segretario Manzoni fa l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sui due distinti progetti Vacca e Conforti.

Il risultato della votazione è il seguente.

Pel progetto Vacca:

Votanti 50.
Voti favorevoli 34.
Contrari 16.

Il Senato autorizza la lettura in pubblica seduta del progetto Vacca.

Pel progetto Conforti:

Votanti 49.
Voti favorevoli 37.
Contrary - 12.

Il Senato autorizza la lettura del progetto Conforti in pubblica seduta.

Il Presidente dichiara che dei due progetti Vacca e Conforti si farà lettura in pubblica seduta il primo giorno che rimarrà libero dopo la discussione della legge per la

riscossione delle imposte e scioglie la Conferenza alle ore 5 1/2 pom.

Approvato in seduta il Sei Aprile 1870.

Il Presidente
Casati

Il Sen.re Segretario
L. Chiesi